

CAPITOLO I

LE INTERFERENZE TRA IL DIRITTO SOCIETARIO E IL DIRITTO FALLIMENTARE

di Oreste Cagnasso

La riforma societaria del 2003 ha inciso, direttamente o indirettamente, sulla disciplina concorsuale, così come la riforma fallimentare degli anni 2005-2007 ha assunto notevole rilievo per il diritto societario. L'evoluzione normativa successiva, nell'uno e nell'altro settore, ha continuato a determinare influenze reciproche. L'intreccio tra diritto societario e fallimentare è molto stretto, sia sotto il profilo delle regole, sia sotto quello interpretativo e applicativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 146-159 l. fall.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La riforma societaria e la disciplina concorsuale. – 2.1. La riforma societaria del 2003. – 2.2. Polizza e fideiussione. – 2.3. Titoli di debito. – 2.4. Società cooperative. – 2.5. Patrimoni destinati. – 2.6. Scioglimento e liquidazione. – 2.7. Azioni di responsabilità. – 2.8. Finanziamenti dei soci. – 2.9. Operazioni straordinarie. – 2.10. Poteri di direzione e coordinamento. – 2.11. Partecipazione di società di capitali a società di persone. – 3. La riforma fallimentare: in particolare la disciplina del fallimento delle società. – 4. La riforma fallimentare e ulteriori profili di diritto societario. – 4.1. Presupposto soggettivo. – 4.2. Imprenditore cessato. – 5. L'evoluzione successiva del diritto societario e del diritto fallimentare. – 5.1. Premessa. – 5.2. Conferimenti, azioni proprie, divieto di assistenza finanziaria. – 5.3. Società quotate. – 5.4. Bilancio. – 5.5. Operazioni con parti correlate. – 5.6. Revisione legale dei conti. – 5.7. Società con partecipazioni pubbliche. – 5.8. Gruppi. – 5.9. Fusione. – 5.10. Sindaco unico. – 5.11. S.p.a. e s.r.l. – 5.12. Disciplina concorsuale. – 6. Diritto societario e diritto fallimentare: tipi, società di diritto speciale, gruppi. – 6.1. Tipi societari. – 6.2. Società di diritto speciale. – 6.3. Gruppi. – 6.4. Patrimoni destinati. – 7. Diritto societario e diritto fallimentare: l'incidenza del fallimento sulla "vita" delle società, sulla posizione dei soci e sulla legittimazione dell'azione di responsabilità. – 7.1. Fallimento e disciplina societaria applicabile. – 7.2. Fallimento e posizione dei soci. – 7.3. Fallimento e responsabilità dei componenti degli organi societari. – 8. L'intreccio tra diritto societario e fallimentare sotto il profilo interpretativo e applicativo.

1. Premessa

L'imprenditore società è soggetto, a certe condizioni, al fallimento e/o alle altre procedure concorsuali: l'affermazione – ovvia – è sufficiente a dimostrare lo stretto collegamento tra diritto societario e fallimentare e in genere concorsuale¹.

Tale "intreccio" risulta evidente anche sotto il profilo dell'evoluzione legislativa: alla riforma societaria del 2003 ha infatti fatto seguito quella fallimentare avviata nel 2005. Come verrà illustrato nelle pagine seguenti, la riforma societaria ha introdotto nuovi istituti e nuove regole, che la disciplina fallimentare doveva necessariamente recepire, e d'altra parte ha previsto norme appartenenti al diritto fallimentare; a sua volta la riforma fallimentare ha preso atto delle novità legislative e ha dettato regole rilevanti anche sotto il profilo societario.

Pare quindi opportuno prendere le mosse dall'esame delle reciproche interferenze tra le due riforme per poi allargare lo sguardo cercando di fornire un sintetico quadro di insieme delle correlazioni tra i due settori del diritto commerciale e della loro rilevanza sia sotto il profilo interpretativo sia sotto quello applicativo.

2. La riforma societaria e la disciplina concorsuale

La riforma societaria ha comportato un rilevante impatto sulla disciplina concorsuale e ciò sia di riflesso, in quanto le innovazioni introdotte sono destinate ad incidere sulle norme fallimentari, sia in via diretta, dal momento che il legislatore ha inserito nell'ambito della normativa societaria regole di carattere concorsuale.

¹ Una bibliografia completa sul tema dovrebbe estendersi a gran parte delle opere in materia fallimentare e societaria. Ci si limita a richiamare RESCIGNO, *Rapporti e interferenze tra riforma societaria e fallimentare*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, Bologna, 2007, II, 2120 ss.; FAUCEGLIA-PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, 2, 1473 ss.; NIGRO-VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2009, 300 ss.; AMATUCCI, *Il fallimento delle società*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da Buonocore-Bassi, Padova, 2010, I, 88 ss.; GARIDA, *Del fallimento delle società*, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, Torino, 2010, II, 1885 ss.; GHIA-PICCINNINI-SEVERINI (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2010, I, 47 ss.; DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi di impresa*, Milano, 2011, 24 ss.; GOMMELLINI, *Il fallimento delle società*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, Torino, 2013, I, 283 ss.; CAVALLI, *Il fallimento delle società*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da Jorio-Sassani, Milano, 2014, 171 ss.; v. anche CAGNASSO-IRREERA, *Il fallimento delle società*, Torino, 2007.

La complessità dei rapporti tra diritto fallimentare e diritto societario sia nella fase anteriore alla sottoposizione ad una procedura concorsuale, sia nel corso di essa ha portato ad enucleare un diritto societario della crisi: cfr., di recente, TOMBARI, *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, in *Riv. società*, 2013, 1138 ss.; TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi di impresa*, Torino, 2014.

2.1. La riforma societaria del 2003

La nuova disciplina introdotta nel 2003 in tema di sistemi di amministrazione e di controllo della società per azioni ha previsto ulteriori organi (il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) e contiene nuove regole in ordine al controllo sulla gestione ed al controllo contabile, oggi revisione legale dei conti (attribuito, il primo, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del sistema adottato, mentre il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione e, in determinate ipotesi, dal collegio sindacale). Naturalmente la presenza di nuovi organi e l'attribuzione di ulteriori competenze determinano il dilatarsi delle fattispecie di responsabilità.

Nell'ambito della società a responsabilità limitata la riforma ha delineato vari modelli adottabili in caso di pluralità di amministratori (amministrazione disgiunta, congiunta, collegiale, collegiale con l'applicazione delle modalità del consenso scritto e della consultazione scritta). La disciplina della responsabilità deve naturalmente essere ricostruita in coerenza con le peculiarità del sistema adottato.

Inoltre il legislatore in alcune ipotesi ha esteso la responsabilità per danni agli stessi soci: ciò è previsto sia nell'ambito della disciplina dei soci di società a responsabilità limitata, sia nel caso di esercizio del potere di direzione e coordinamento.

Accanto a tali innovazioni occorre sottolineare come sia stata mutata la disciplina relativa agli **obblighi degli amministratori** (e quindi di riflesso a quelli degli organi di controllo).

L'art. 2392 c.c. dispone che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; l'art. 2381 c.c., al suo ultimo comma, prescrive che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; lo stesso articolo, nel comma precedente, sancisce che gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Inoltre, come si ricava dalla lettura dell'art. 2403 c.c., i gestori debbono rispettare i principi di corretta amministrazione (tra i quali assume una posizione di rilievo la creazione degli assetti adeguati).

I parametri di riferimento della diligenza, l'obbligo di agire in modo informato, il dovere di creare assetti organizzativi adeguati, il rispetto delle regole di corretta amministrazione rappresentano principi fondamentali della *governance* nell'ambito della società per azioni, estensibili, pur nel silenzio del legislatore, alla società a responsabilità limitata e probabilmente alle stesse società di persone. Invero si tratta di canoni, dal contenuto elastico, adattabile ai vari tipi societari.

fallimento e/o alle
ente a dimostrare lo
genere concorsuale.
evoluzione legisla-
quella fallimentare
la riforma societaria
fallimentare doveva
appartenenti al diritto
delle novità legisla-
zio.

reciproche interfe-
di fornire un sinte-
diritto commerciale
quello applicativo.

tto sulla disciplina
rodotte sono desti-
dal momento che il
regole di carattere

perire in materia fallimen-
-riforma societaria e falli-
Bologna, 2007; II, 2120
Torino, 2009, 2, 1473 ss.;
STUCCI, *Il fallimento delle*
2010, I, 88 ss.; CARIDI,
Nigro-Sandulli-Santoro,
: *procedure concorsuali*,
Milano, 2011, 24 ss.; GOM
e *procedure concorsuali*,
delle società, in *Trattato*
anche CAGNASSO-IRRERA,

nella fase anteriore alla
ad enucleare un diritto
societario della crisi",
impresa, Torino, 2014.

La nuova disciplina contenuta nell'art. 2381 c.c. relativa alla delega di potere gestorio nell'ambito della società per azioni ridisegna le rispettive responsabilità dei deleganti e dei delegati. Anche a questo proposito, pur in mancanza di un rinvio espresso, si può ritenere che le regole richiamate valgano per la società a responsabilità limitata.

Con riferimento a quest'ultimo modello societario, il legislatore pare non configurare l'ipotesi della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Infatti l'art. 2476 c.c., che disciplina appunto la responsabilità degli amministratori, prevede esclusivamente quella nei confronti della società e dei singoli soci o terzi. Da ciò il dubbio in ordine alla sussistenza o non della responsabilità verso i creditori sociali.

Le innovazioni relative alla struttura interna ed alla distribuzione dei compiti nell'ambito delle società di capitali, nonché quelle in tema di obblighi degli amministratori presentano ovviamente un grande rilievo anche sotto il profilo del diritto fallimentare, dal momento che, come è constatazione pacifica, le azioni di responsabilità vengono esercitate prevalentemente in sede fallimentare. La lettura dell'art. 146 l. fall. non potrà quindi essere effettuata se non alla luce e tenendo conto della nuova disciplina di diritto societario.

2.2. Polizza e fideiussione

Il legislatore della riforma societaria prevede che i soci della società a responsabilità limitata debbano versare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare: il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Così dispone il 4° comma dell'art. 2464 c.c.

Il 6° comma dell'articolo ora richiamato stabilisce che il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Di tali innovazioni il legislatore in sede fallimentare non poteva non tener conto, dovendo prevedere gli effetti del fallimento in presenza della polizza o della fideiussione nei casi ora richiamati.

2.3. Titoli di debito

L'art. 2483 c.c. dispone che la s.r.l. possa emettere titoli di debito, dettando la relativa disciplina.

Con la norma in esame il legislatore, innovando profondamente rispetto al sistema abrogato, ove era fatto divieto alla società a responsabilità limitata di emettere obbligazioni, prevede un ulteriore canale di finanziamento, appunto l'emissione di titoli di debito, sottoscrivibili in prima battuta solo da investitori professionali, ma successivamente collocabili sul mercato del capitale di credito.

La riforma introduce pertanto la possibilità per la società a responsabilità limitata di ricorrere in via indiretta a tale mercato.

La riforma fallimentare ha tenuto conto del nuovo istituto, disponendo, all'art. 58 l. fall., che i crediti derivanti da obbligazioni o da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

2.4. Società cooperative

Con riferimento alle società cooperative il legislatore della riforma societaria è intervenuto, tra l'altro, sopprimendo i modelli caratterizzati dalla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali o sussidiaria per una somma multipla della quota. Infatti, ai sensi dell'art. 2513 c.c., nella sua originaria formulazione, nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente. A sua volta il 2° comma dell'art. 2514 c.c. disponeva, nella sua formulazione originaria, che l'atto costitutivo può stabilire che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota. Completava la disciplina l'art. 2541 c.c., per cui nelle cooperative con responsabilità sussidiaria, illimitata o limitata, dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. L'art. 151 l. fall., nel testo anteriore alla riforma, disciplinava il relativo procedimento.

Oggi, a norma dell'art. 2518 c.c., nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Come è stato osservato dai primi commentatori, «si tratta di una modifica coerente con il nuovo impianto normativo e di cui si sentiva da tempo l'esigenza trattandosi di istituti obsoleti, retaggio di un tempo ormai passato. In particolare, mentre la responsabilità illimitata era rimasta nel codice del 1942 per un'esigenza di coerenza con la disciplina delle casse rurali e artigiane che la prevedevano nella loro legge speciale, la responsabilità sussidiaria, anch'essa prevista nella stessa disciplina, nella sua complessità aveva dato luogo a una serie di interpretazioni

delega di potere
ve responsabilità
mancanza di un
o per la società a

ore pare non con-
i creditori sociali.
legli amministra-
dei singoli soci o
ponsabilità verso

uzione dei com-
di obblighi degli
otto il profilo del
acificata, le azioni
fallimentare. La
e non alla luce e

società a respon-
stitutivo, almeno
opraprezzo o, nel
re: il versamento
spondente, di una
osì dispone il 4°

onferimento può
urazione o di una
lore ad essi asse-
zione d'opera o di

poteva non tener
a della polizza o
debito, dettando

divergenti in ordine alla sua applicazione che certo non aiutavano l'interprete a destreggiarsi in una normativa comunque complessa»².

L'innovazione in ordine ai sottotipi di cooperative, con la previsione come unico modello del regime di responsabilità limitata, ha comportato ovviamente l'abrogazione dell'art. 151 l. fall. nella sua originaria formulazione.

2.5. Patrimoni destinati

Nel contesto della società per azioni, come è noto, la riforma prevede i nuovi istituti costituiti dai patrimoni destinati ad uno specifico affare. L'art. 2447-bis c.c. stabilisce infatti che la società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Ai patrimoni ed ai finanziamenti destinati il legislatore dedica un'ampia regolamentazione, racchiusa nella Sezione XI del Capo relativo alla società per azioni.

Anche questo nuovo aspetto della disciplina societaria e più precisamente della società per azioni richiedeva una normativa sotto il profilo del diritto fallimentare, contenuta oggi negli artt. 155 e 156 l. fall.

2.6. Scioglimento e liquidazione

Come è noto, mentre il legislatore in sede di riforma societaria ha profondamente diversificato la disciplina della società a responsabilità limitata da quella della società per azioni, per contro ha costruito una normativa unitaria applicabile a tutte le società di capitali per lo scioglimento e la liquidazione.

In particolare l'art. 2484 c.c. individua le cause di scioglimento. L'art. 2448 c.c., nel suo testo previgente, stabiliva che la società si scioglie per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Analoga regola era dettata dall'art. 2308 c.c. per la società in nome collettivo, ed estesa, dall'art. 2323 c.c., alla società in accomandita semplice.

Il nuovo testo dell'art. 2484, nell'elencare le cause di scioglimento, non si riferisce più alla dichiarazione di fallimento. Pertanto oggi tale circostanza non costituisce un'ipotesi di scioglimento per le società di capitali, mentre continua ad esserlo per le società di persone.

² BONFANTE, *Delle società cooperative*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004, 2415.

La cancellazione dall'«albo» delle cause di scioglimento della dichiarazione di fallimento, come è stato sottolineato, può dipendere da una sorte di anticipazione della riforma fallimentare diretta ad eliminare i profili sanzionatori di tale istituto, nonché dalla circostanza che in caso di fallimento «la definizione di ogni significativo rapporto pendente è affidata alle cure degli organi fallimentari»: d'altra parte l'«assimmetria» oggi sussistente tra la disciplina delle società di persone e quella delle società di capitali potrebbe dipendere dalla circostanza che il legislatore della riforma non poteva intervenire nel settore delle società di persone³.

Nell'ambito della nuova legge fallimentare si prevede, all'art. 118, ult. comma, 1. fall. che, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese, quando si verifichi uno dei casi di chiusura previsti dal 1° comma della norma ora richiamata.

2.7. Azioni di responsabilità

In altri casi la stessa nuova disciplina societaria racchiude norme che appartengono al diritto concorsuale.

Così l'art. 2394-bis c.c., in tema di società per azioni, dispone che in ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria **le azioni nei confronti degli amministratori**, nel caso in cui siano responsabili verso la società o i creditori sociali, spettano al curatore, al commissario liquidatore o al commissario straordinario. La norma sostanzialmente riproduce quella previgente: tuttavia occorre sottolineare come non sussista una regola parallela con riferimento alla responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata.

2.8. Finanziamenti dei soci

All'interno della sezione dedicata alla disciplina dei conferimenti e delle quote di società a responsabilità limitata trova collocazione, in posizione centrale, la norma di cui all'art. 2467 c.c., concernente i **finanziamenti dei soci**. L'articolo è composto di due commi, il primo dei quali contiene una regola di diritto sostanziale ed una di diritto fallimentare, mentre il secondo individua la fattispecie oggetto di disciplina.

Si tratta di un complesso di disposizioni, tanto stringato quanto di grande rilievo e che presenta delicatissimi problemi interpretativi, la cui soluzione può incidere profondamente sulla ricostruzione del tessuto normativo della società a responsabilità

³ NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Ambrosini, Torino, II, 2006, 13.

limitata e nel funzionamento, sotto il profilo operativo, di tale tipo. Si tratta, altresì, di regole destinate ad avere un ambito di applicazione assai più esteso, dal momento che sono espressamente richiamate nell'art. 2497-*quinquies* c.c., per i finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento. Ma, in via interpretativa, la norma contenuta nell'art. 2467 c.c. potrebbe valere in un'area ancora più vasta ed assumere un rilievo centrale nel contesto dell'intera disciplina delle società di capitali.

Come si osservava, il 1° comma dell'art. 2467 c.c. contiene una regola di carattere sostanziale, stabilendo che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società a responsabilità limitata «è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori». Inoltre il comma richiamato prevede una regola di carattere fallimentare, statuendo che i finanziamenti rimborsati ai soci nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società **debbono essere restituiti**.

Come emerge anche da una prima lettura, si tratta di due disposizioni molto sintetiche, che fanno perno, l'una, sulla postergazione e, l'altra, sull'obbligo di restituzione, senza fornire all'interprete ulteriori indicazioni per ricostruirle, né elementi al fine di qualificarle all'interno del sistema delle obbligazioni o della disciplina fallimentare.

Il 2° comma dell'art. 2467 c.c. offre la descrizione della fattispecie "finanziamenti dei soci": a tal fine si intendono «quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

Ai sensi dell'art. 2497-*quinquies* c.c., come si è già osservato le regole relative ai finanziamenti dei soci nell'ambito della società a responsabilità limitata sono richiamate nel caso di finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

In virtù di tale norma la disciplina in esame si applica a finanziamenti effettuati non solo a favore della società a responsabilità limitata, ma anche di società di altro tipo; inoltre le regole in questione vengono in considerazione non soltanto nel caso in cui il finanziamento sia effettuato dal socio, ma anche da terzi, purché si tratti o della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società finanziata o da altri soggetti comunque sottoposti a tale società.

La norma, che appartiene alla disciplina contenuta nel capo dedicato alla direzione e al coordinamento di società, oltre all'evidente rilievo sotto il profilo operativo, appare di notevole importanza sotto quello sistematico, potendo fornire un elemento di giudizio al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'art. 2467 c.c. al di là di quello costituito dalla società a responsabilità limitata.

Come è stato detto, la riforma societaria ha introdotto una **regola di diritto fallimentare**, l'obbligo di restituzione da parte dei soci dei finanziamenti rimborsati

nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, non facilmente inseribile e coordinabile con il tessuto della disciplina concorsuale (ed anche con la disciplina della "nuova" revocatoria).

2.9. Operazioni straordinarie

Pure nell'ambito della disciplina delle operazioni straordinarie il legislatore della riforma è intervenuto con regole che concernono il diritto fallimentare.

Ai sensi dell'art. 2499 c.c., può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa.

Nel sistema previgente sussisteva il divieto espresso, per le società sottoposte a tali procedure, di partecipare alla fusione o alla scissione e, nel silenzio del legislatore, la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che pure la trasformazione non fosse ammissibile.

Oggi il legislatore consente che venga deliberata la trasformazione in pendenza di procedura concorsuale (sia pure a certe condizioni) e non sussiste più il divieto di partecipare alla fusione o alla scissione per le società che si trovino in tale situazione. Il limite alla trasformabilità in pendenza di procedura concorsuale è espresso con la formula «purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa». La norma così formulata è destinata a dar luogo ad incertezze interpretative ed applicative.

In primo luogo, il giudizio di incompatibilità – che deve avere come punti di riferimento sia le finalità, sia lo stato della procedura concorsuale – deve essere operato in astratto o in concreto? La soluzione preferibile pare essere quest'ultima: infatti altrimenti ben avrebbe potuto lo stesso legislatore stabilire una volta per tutte le procedure e gli stati non compatibili. La mancata indicazione di parametri rigidi sta a significare evidentemente che è intenzione del legislatore consentire una verifica caso per caso della sussistenza o meno della compatibilità. Il che ovviamente apre margini di incertezza sotto il profilo operativo.

Sarà compito dei soci o dell'assemblea o in genere dell'organo a cui compete deliberare la trasformazione valutare se la stessa sia compatibile con le finalità e lo stato della procedura concorsuale a cui sia soggetta la società o l'ente trasformando? Come si è osservato in dottrina, «solo gli organi della procedura concorsuale hanno gli strumenti e, come si dice, la legittimazione per una verifica di concreta compatibilità»⁴.

⁴ MONTAGNANI, *Limiti alla trasformabilità*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 3, 359.

Ed inoltre, quale la sanzione applicabile in caso di deliberazione di trasformazione incompatibile? Sarà una deliberazione valida, ma inopponibile alla procedura? In tal modo forse potrebbe conciliarsi la necessità di applicare una sanzione di tipo reale (come potrebbe pensarsi che una trasformazione incompatibile con la procedura concorsuale possa produrre comunque effetti nei riguardi della medesima?) con la nuova regola, per cui, una volta intervenuta la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata.

Come si è già osservato, rispetto alla versione previgente il legislatore innova eliminando il divieto, sancito nel 2° comma dell'art. 2501 c.c. nella sua formulazione anteriore alla riforma, di partecipare alla fusione (e alla scissione) per le società sottoposte a procedure concorsuali. Tuttavia, a differenza di quanto disposto per la trasformazione, non è previsto il limite della incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura. Tale disciplina pone problemi non agevoli di coordinamento tra le varie regole⁵.

2.10. Poteri di direzione e coordinamento

All'interno della disciplina dedicata all'esercizio del potere di direzione e coordinamento è dato riscontrare una norma di diritto fallimentare: l'esercizio dell'azione di responsabilità contro la capogruppo che eserciti il potere di eterodirezione spettante ai creditori sociali, in caso di fallimento, compete al curatore (art. 2497 c.c.).

2.11. Partecipazione di società di capitali a società di persone

Occorre ancora aggiungere, anche se si tratta di un'innovazione, sia pur contenuta nell'ambito della nuova disciplina della società per azioni, in tema di società di persone, che, ai sensi dell'art. 2361, 2° comma, c.c., l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. Tale regola, concernente direttamente la distribuzione di competenze tra organo amministrativo ed assemblea dei soci, è diretta ad attribuire alla seconda una competenza gestoria, mentre indirettamente sancisce l'ammissibilità dell'acquisizione di una partecipazione in società di persone da parte di una società di capitali. Si tratta di un'innovazione di grande portata, dal momento che, secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza, nel sistema anteriore le società di capitali non

⁵ V. le recenti interessanti massime in tema di operazione straordinarie redatte dall'Osservatorio societario del Notariato Fiorentino e consultabili sul sito internet www.consiglionotarilefirenze.it. E v. ABRIANI-STANGHELLINI-TOMBARI, *Operazioni straordinarie e crisi di impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 795 ss.

potevano assumere la posizione di soci di società di persone, sia nel caso di responsabilità illimitata degli stessi, sia anche in quello di responsabilità limitata.

Oggi tale possibilità è prevista per le società per azioni, ma vale anche per le altre società di capitali, come espressamente confermato dall'art. 111-*duodecies* disp. att. c.c., per cui, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di società di persone siano società per azioni, in accomandita per azioni, o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato in presenza dei presupposti di legge.

In conclusione, alla luce della nuova disciplina societaria, le società di capitali possono acquisire la veste di socie di società di persone. Tale innovazione assume ovviamente un grande rilievo anche nell'ottica del diritto fallimentare: infatti essa comporta che possano fallire per estensione anche società di capitali, come il legislatore della riforma fallimentare ha espressamente dato atto nella nuova formulazione dell'art. 147 l. fall.

3. La riforma fallimentare: in particolare la disciplina del fallimento delle società

Il Capo X del Titolo II, sia nell'ambito della legge fallimentare anteriore alla riforma sia in quello successivo alla stessa, è dedicato al fallimento delle società.

Una lettura coordinata dei due testi pone subito in evidenza che la nuova disciplina risulta sotto alcuni aspetti più ricca, sotto altri meno articolata. Il legislatore, oltre ad intervenire, ampliandole, sulle norme preesistenti, ha introdotto un articolo nuovo, relativo al fallimento di società a responsabilità limitata, mentre ha soppresso la norma, contenuta nel sistema anteriore, concernente le società cooperative.

La struttura del capo appare in ogni caso omogenea rispetto al passato: infatti sono oggetto di disciplina la responsabilità, in caso di fallimento, dei componenti degli organi societari e dei soci stessi; la società con soci a responsabilità illimitata; i versamenti dei soci a responsabilità limitata; il concordato.

Occorre aggiungere che la riforma ha introdotto un nuovo capo, l'undicesimo, volto a regolare i patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Può essere utile un primo sguardo alle norme.

L'art. 146 l. fall. disciplina le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata promosse in sede fallimentare, prevedendo che la relativa legittimazione spetta al curatore.

I successivi artt. 147 e 148 l. fall. concernano il fallimento per estensione: la prima norma prevede le ipotesi in cui il fallimento della società determina quello

dei soci; la seconda disciplina i "rapporti" tra il fallimento della società e quello dei singoli soci.

L'art. 149 l. fall. dispone che il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

Ai sensi degli artt. 150 e 151 l. fall. vengono regolati i profili concernenti i versamenti ancora dovuti dai soci a responsabilità limitata e l'escussione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria rilasciate dai soci di società a responsabilità limitata.

Infine le norme contenute negli artt. 152, 153 e 154 l. fall. concernano la proposta di concordato nel caso di fallimento della società sia sotto il profilo delle modalità relative sia sotto quello dei conseguenti effetti.

Come si è già ricordato, il Capo XI, costituito dagli artt. 155 e 156 l. fall., disciplina i patrimoni destinati ad uno specifico affare in caso di fallimento della società o di incapacità dei medesimi, nonché di violazione delle regole di separatezza.

Da un esame preliminare delle disposizioni ora richiamate e da un sommario confronto con la disciplina previgente si possono individuare abbastanza agevolmente alcune linee guida che hanno ispirato il legislatore nel rimodellare la normativa dedicata al fallimento delle società.

In primo luogo, il legislatore doveva necessariamente tener conto delle innovazioni apportate dalla riforma societaria: pertanto è intervenuto con correzioni ed integrazioni così da mettere "al passo" la disciplina fallimentare con quella societaria.

In particolare, anche solo limitandosi ad illustrare i profili di più immediata evidenza, ha ampliato i soggetti destinatari dell'azione di responsabilità, tenendo conto dei modelli alternativi di amministrazione e controllo introdotti nella disciplina delle società per azioni e della responsabilità gravante sui soci di società a responsabilità limitata qualora abbiano deciso o autorizzato intenzionalmente un atto di gestione.

Così, nell'ambito della disciplina del fallimento per estensione, ha preso atto che oggi il socio unico di società per azioni e di società a responsabilità limitata gode del regime di responsabilità limitata (salvo casi eccezionali di carattere sanzionatorio); così ha preso atto che i soci illimitatamente responsabili di società di persone possono anche non essere persone fisiche.

Ed ancora: la normativa fallimentare prende in considerazione ipotesi nuove, come quella della possibilità per i soci di società a responsabilità limitata di avvalersi dello strumento della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria in luogo dei versamenti in denaro o dell'obbligo di procurarsi tali strumenti nel caso di conferimenti d'opera o di servizi.

Inoltre ha delineato una disciplina, sia pure non esaustiva, degli effetti del fallimento in presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare, istituto, come noto, introdotto in sede di riforma societaria.

Infine, con riferimento alle cooperative, lo si è già osservato, è stato stabilito che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente soppressione della previsione delle società cooperative a responsabilità illimitata e con responsabilità sussidiaria limitata dei soci. Pertanto l'art. 151 l. fall., nella sua originaria formulazione, diretto a disciplinare tali ipotesi, è stato abrogato.

Sotto altro profilo sono state inserite regole che semplicemente accolgono interpretazioni consolidate, quali quelle in tema di fallimento per estensione dell'ex socio o del socio ex illimitatamente responsabile, quelle concernenti la società occulta, quelle per cui il credito dichiarato nel fallimento della società si intende dichiarato con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.

Alcune innovazioni sono state introdotte in coerenza con quelle di carattere generale proprie della nuova disciplina fallimentare. Così, ad esempio, con riferimento all'estensione del fallimento al socio occulto, è stata soppressa la possibilità di una dichiarazione di ufficio, coerentemente con la circostanza che oggi non è più prevista in linea generale la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

Infine altre novità trovano la loro giustificazione in scelte indotte dall'impianto della nuova disciplina societaria. Un esempio eloquente è fornito dalla competenza per l'approvazione della proposta e delle condizioni del concordato, attribuita, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, nelle società di capitali, agli amministratori delle stesse, in linea con il rafforzamento della loro posizione delineato dalle nuove norme societarie.

Oltre il legislatore della riforma non ha inteso muoversi, anche tenendo conto dei limiti della delega e quindi problemi lasciati aperti dalla riforma societaria non sono stati risolti da quella fallimentare: l'esempio tipico è costituito dalla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata verso i creditori sociali, non prevista espressamente dal legislatore della riforma societaria, ma ritenuta sussistente da larga parte della dottrina e della giurisprudenza. Su tale profilo il legislatore in sede fallimentare ha ritenuto di non prendere posizione, prevedendo però in ogni caso la legittimazione del curatore.

I rilievi ora illustrati trovano puntuale riscontro nella relazione alla riforma della legge fallimentare.

In essa si legge che la rubrica dell'art. 146 l. fall. «è stata modificata al fine di coordinarla con l'introduzione dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo e la responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata».

Viene sottolineato che è adottata «una formulazione aperta in virtù della quale è possibile sostenere che le azioni di responsabilità riguardano anche i componenti degli organi sociali della società a responsabilità limitata»: «quanto agli amministratori della società a responsabilità limitata e al dibattito in ordine alla sussistenza di una loro specifica responsabilità verso i creditori sociali, si è preferito, considerato che la delega legislativa è muta al

società e quello

illimitatamente

li concernenti i
scussione della
oci di società a

cernano la pro-
il profilo delle

56 l. fall., disci-
to della società

separatezza.
la un sommario
abbastanza age-
l rimodellare la

nto delle inno-
nuto con corre-
fallimentare con

i immediata evi-
à, tenendo conto
disciplina delle
a responsabilità
atto di gestione.
e, ha preso atto
sabilità limitata
di carattere san-
bili di società di

e ipotesi nuove,
limitata di avva-
one bancaria in
umenti nel caso

li effetti del fal-
e, istituto, come

riguardo, adottare una formula "aperta" che lasci cioè agli interpreti il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata solo l'azione di responsabilità sociale o anche quella verso i creditori sociali».

Con riferimento all'art. 147 l. fall. la relazione illustrativa sottolinea tra l'altro che «l'inciso "pur se non persone fisiche" è stato inserito al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali società (sia di capitali, sia di persone), socie (ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, c.c.) di società di persone».

«Viene altresì disposto – così prosegue la relazione – che in questo caso il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte Costituzionale; si è preferito, peraltro, al fine di dare maggiore certezza alla materia, oggetto di decisioni contrastanti della giurisprudenza anche dopo tale pronuncia, inserire una precisazione riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e scissione».

Con riferimento all'art. 152 l. fall. la relazione rileva che «si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere di chiedere il concordato, nonché prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità delle scelte operate dal legislatore».

4. La riforma fallimentare e ulteriori profili di diritto societario

Come la riforma del diritto societario ha avuto un notevole "impatto" sulla disciplina fallimentare, comportando per il legislatore la necessità di variazioni e integrazioni delle regole concorsuali, così pure la riforma fallimentare è destinata, per alcuni aspetti, ad incidere sulla disciplina societaria.

4.1. Presupposto soggettivo

L'art. 1 l. fall., nell'individuare il presupposto soggettivo del fallimento e del concordato preventivo, stabilisce, al 2° comma: «non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori» che superino determinate soglie quantitative.

La norma, ai fini della sottrazione dalla soggezione alle procedure, equipara gli imprenditori individuali e quelli collettivi, mentre nel sistema anteriore «in nessun caso [erano] considerati piccoli imprenditori le società commerciali» (art. 1, 2° comma, secondo periodo, l. fall. nella sua originaria formulazione).

Un'ulteriore estensione del novero dei soggetti esonerati dal fallimento si rinviene nel nuovo art. 15, ult. comma, l. fall. Secondo la norma indicata, «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila»: soglia aggiornabile ogni tre anni dal Ministro della Giustizia.

La previsione è tratta dal progetto elaborato dal Ministero della Giustizia ed appare condivisibile; l'intento – come sottolinea la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 5/2006 – è quello di porre una barriera «all'eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico», mentre appare superfluo e scontato il rimarcare come ciò non escluda il «diritto del creditore di intraprendere l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore-imprenditore».

La l. 27.1.2012, n. 3, successivamente modificata dal d.l. 18.12.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17.12.2012, n. 121, ha previsto procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicabili ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali. Occorre aggiungere che all'imprenditore agricolo sono state estese le norme in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

4.2. *Imprenditore cessato*

Altro tema che occorre affrontare concerne i presupposti per la dichiarazione di insolvenza dell'**imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa**. In proposito, il disegno di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22.9.2005, con una formulazione letterale diversa da quella proposta da entrambi i Ministeri nei loro elaborati del luglio 2005, prevedeva, nel novellato art. 10 l. fall., che «gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese, [potessero] essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si fosse] manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo». Il 2° comma faceva salvo, «per l'imprenditore individuale, la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre [va] il termine del primo comma».

Le modifiche proposte rappresentavano in buona sostanza l'adeguamento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, che – come è noto – aveva dichiarato incostituzionale l'art. 10 l. fall. (nella sua originaria formulazione) nella parte in cui non si estendeva anche alle società il principio ivi contenuto riguardante l'imprenditore individuale; principio che la giurisprudenza aveva rifiutato di applicare alle società, ritenendo che non vi sarebbe stata estinzione dell'impresa sociale, nonostante la liquidazione formale e la cancellazione dal registro delle imprese, fino a quando non fossero risultati estinti tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla società.

Corretto appariva dunque nel nuovo articolato, e più precisamente nel 1° comma dell'art. 10 l. fall., accomunare gli imprenditori individuali a quelli collettivi; il decreto legislativo di riforma si è limitato – in proposito – a riformulare il lessico («Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ...»), onde evitare l'equivoco che la cancellazione dal registro delle imprese fosse intesa come riguardante i soli imprenditori collettivi.

Il legislatore ha formulato in modo diverso il 2° comma dell'art. 10 l. fall., che ora così dispone: «In caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma».

5. L'evoluzione successiva del diritto societario e del diritto fallimentare

5.1. Premessa

All'indomani della riforma societaria era sicuramente prevedibile che il legislatore sarebbe ancora intervenuto. Lo stesso riformatore non aveva inciso sostanzialmente su alcuni settori, quale quello relativo al bilancio, dal momento che era in corso una profonda "rivoluzione" al proposito in sede comunitaria. Anche altre direttive erano in cantiere e quindi sarebbe stato necessario in ogni caso darne esecuzione modificando ancora il tessuto normativo appena riformato.

Era altresì prevedibile che la giurisprudenza avrebbe avuto numerose occasioni per applicare le nuove norme e che naturalmente potevano sorgere differenti indirizzi e contrasti di opinione. Era anche facile ipotizzare che la dottrina avrebbe dedicato grande attenzione alla riforma analizzando i vari profili degli istituti nuovi e prima ancora cercando di ricostruire il sistema così come delineato.

Era ancora agevole pensare che alcune novità avrebbero incontrato larga diffusione (ad esempio, la società per azioni unipersonale) ed altre invece avrebbero stentato a decollare, trattandosi di istituti sconosciuti al nostro ordinamento (per esempio, gli strumenti finanziari, i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, i patrimoni destinati).

Ciò che invece sarebbe stato veramente difficile e forse impossibile da immaginare è che, nel volgere di dieci anni dall'entrata in vigore della riforma, il tessuto normativo sarebbe stato ancora così profondamente modificato, con alcuni settori addirittura quasi riscritti, sul fondamento di istanze di varia natura ed eterogenee tra di loro.

Le crisi finanziarie, la necessità di uniformarsi alla disciplina comunitaria, situazioni contingenti e poi, più recentemente, la grave crisi economica con l'introduzione di norme volte a risparmiare costi, delineare semplificazioni, favorire lo sviluppo hanno in qualche misura, se non mutato il volto della precedente riforma, costretto l'interprete e l'operatore alla continua rincorsa delle novità nonché alla ricerca di nuovi assetti sistematici. Invero, come è evidente, la disciplina giuridica ha necessariamente una sua coerenza interna, per cui la

modificazione di un tassello non può che richiedere un riaggiornamento ed una riconsiderazione dell'intero settore in cui quel tassello opera e a volte anche di più settori collegati tra di loro.

Le innovazioni via via introdotte si collocano in vari contesti della società per azioni, concernano a volte tutte le società per azioni, a volte solo le quotate, a volte unicamente particolari categorie. In ogni caso non è certo facile, ed anzi forse impossibile, cercare di individuare il "filo rosso" che colleghi i numerosi interventi ulteriori. Anzi questi si collocano spesso in prospettive differenti e non omogenee, per non dire a volte antitetiche.

Alcune incisive innovazioni sono state introdotte in attuazione di direttive comunitarie che in qualche modo hanno "allargato le maglie" del rigore di norme precedenti. In questa prospettiva si possono ricordare la nuova disciplina dei conferimenti in natura, quella relativa all'acquisto di azioni proprie, le regole concernenti l'area di ammissibilità dell'operazione di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie.

In qualche misura nella stessa ottica, però per una scelta del legislatore interno e soprattutto per il risparmio di costi, si potrebbe ricordare la previsione per le società per azioni di minori dimensioni del sindaco unico, previsione che si è affacciata all'improvviso nell'ordinamento societario, è stata poco dopo profondamente modificata nel suo ambito di applicazione con una norma contenuta in un decreto legge d'urgenza, poi non convertita in legge. Una parabola veramente singolare, che dimostra il carattere ormai spesso provvisorio di profili del diritto societario e un'evoluzione a volte tumultuosa e dagli esiti imprevedibili.

Sono dirette invece ad introdurre un maggior rigore le norme nate per contrastare i gravi scandali finanziari, come, ad esempio, quella che ha attribuito al collegio sindacale la legittimazione attiva alla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; la disciplina, di origine comunitaria, sulla revisione legale dei conti e quella, di natura secondaria, contenuta nel regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate.

Numerose le modificazioni relative alle società quotate, dall'attuazione della direttiva c.d. *record date*, alla sua recente modificazione, alle norme concernenti le informazioni finanziarie, tutte volte a consentire una più completa informazione a favore dell'azionista nonché una sua maggior partecipazione all'assemblea.

Profondamente innovato è il settore relativo al bilancio, con l'introduzione dei principi IAS/IFRS e l'attuazione delle direttive c.d. di modernizzazione.

A seguito di una procedura di infrazione e soprattutto a causa della crisi economica il legislatore è intervenuto più volte nella disciplina delle società in mano pubblica, non solo innovando quella contenuta nel codice civile, ma introducendo una fitta rete di peculiarità, a volte non facile da coordinare con le norme comuni.

Anche le **operazioni straordinarie** sono state oggetto di vari interventi volti in particolare a disciplinare un profilo rimasto "scoperto" e di grande rilievo operativo costituito dalle fusioni transfrontaliere, nonché le recenti norme di semplificazione in tema di fusioni e scissioni.

Occorre ancora aggiungere come le società di persone e di capitali oggi possono essere utilizzate per la costituzione di società tra professionisti.

5.2. Conferimenti, azioni proprie, divieto di assistenza finanziaria

Un primo settore modificato riguarda la stessa costituzione della s.p.a. e, in particolare, i **conferimenti**: il d.lgs. 4.8.2008, n. 142 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 6.9.2006, n. 2006/68, che ha modificato la seconda direttiva in materia societaria, prevedendo la possibilità di conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima. Al proposito sono stati inseriti nella disciplina codicistica due nuovi articoli, l'art. 2343-*ter* c.c. e l'art. 2343-*quater* c.c. Tali norme sono poi state modificate ancora con il d.lgs. 29.11.2010, n. 224.

Il valore nominale delle **azioni proprie** acquistate non poteva eccedere in nessun caso la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute da società controllate (art. 2357, 3° comma nella sua versione post riforma). Oggi, a seguito dell'art. 7, d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito nella l. 9.4.2009, n. 33, e dell'attuazione della seconda direttiva modificata, il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale solo nel caso di società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio.

In attuazione della seconda direttiva modificata il legislatore è intervenuto riformulando il testo dell'art. 2358 c.c. ed attenuando il **divieto di assistenza finanziaria**. Oggi tale divieto non ha più portata generale, ma non viene in considerazione in presenza di determinate condizioni.

Il legislatore fa salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 2391-*bis* c.c. concernente le operazioni con parti correlate e dall'art. 2501-*bis* c.c., relativo alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

5.3. Società quotate

Con il d.lgs. 27.1.2010, n. 27 è stata recepita la dir. n. 2007/36/CE relativa «all'esercizio di alcuni **diritti degli azionisti di società quotate**». Si tratta di un testo normativo che ha introdotto rilevanti innovazioni, in particolare con riferimento alla disciplina dell'assemblea di società per azioni. Inoltre ha modificato le regole concernenti la gestione accentrata di strumenti finanziari contenute nel titolo secondo del t.u.f. Infine ha variato sensibilmente le disposizioni applicabili alle società quotate concernenti la convocazione dell'assemblea, l'esercizio dei diritti, le modalità del procedimento assembleare, la nomina degli amministratori

e dei sindaci. Ha altresì introdotto modificazioni al testo unico in materia bancaria, alla disciplina in materia di imprese di assicurazioni ed a quella propria delle società cooperative.

Tali regole sono poi state recentemente modificate dal d.lgs. 18.6.2012, n. 91 che ha in parte riscritto e precisato la disciplina di attuazione della direttiva *Record date*.

Occorre aggiungere le nuove regole in tema di o.p.a., le novità del Regolamento Emittenti, le modificazioni al codice di autodisciplina delle società quotate. Ed inoltre, profilo che riguarda rispettivamente le società non quotate e quelle quotate, l'ammissibilità di azioni a voto plurimo e maggiorato.

Sotto altro profilo le innovazioni relative alla disciplina delle banche e delle assicurazioni, sia legislative, sia regolamentari, hanno variato in modo sensibile la normativa di tali relevantissimi settori, sia nella prospettiva della loro *governance*, sia in quella dei rapporti con i consumatori.

5.4. Bilancio

La riforma societaria del 2003 ha solo marginalmente inciso sulla disciplina del bilancio di esercizio, introducendo alcune innovazioni, nell'attesa di un più radicale intervento in attuazione delle "novità" previste dal legislatore comunitario.

In effetti, negli anni successivi, è intervenuta una vera e propria rivoluzione nella disciplina dei bilanci attraverso l'adozione, da parte del legislatore comunitario, dei **principi contabili internazionali**. Le linee di tale profondo mutamento, con il passaggio dal criterio di valutazione fondamentale ancorato al costo storico a quello del *fair value*, possono essere sinteticamente descritte, individuando vari filoni di interventi.

Un primo concerne l'adozione dei principi IAS/IFRS, introdotti dalla Comunità Europea con il regolamento del 19.7.2002, n. 1606, resi obbligatori per i bilanci consolidati delle società quotate a partire dal 2005.

Il legislatore italiano, con il d.lgs. 28.2.2005, n. 38, ha esercitato le opzioni previste dal regolamento ora richiamato, rendendo obbligatoria l'applicazione dei principi contabili internazionali anche per i bilanci di esercizio delle società quotate a partire dal 2006, oltre che per le società esercenti determinate attività, e rendendo facoltativo tale applicazione per altre società, escluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Ovviamente la disciplina così introdotta comporta una netta differenziazione tra i bilanci, di esercizio e consolidato, redatti secondo i principi internazionali e quelli costruiti in base ai criteri di valutazione tradizionali. Ad evitare un'eccessiva divaricazione sono intervenute varie direttive, c.d. modificative, che hanno recepito nell'ambito della disciplina comune del bilancio regole proprie dei principi IASB/IFRS.

È stata pertanto emanata la dir. 27.9.2001, n. 65, concernente l'applicazione del criterio

interventi volti
de rilievo ope-
rime di sempli-

itali oggi pos-
sti.

ia

ella s.p.a. e, in
zione alla diret-
da direttiva in
eni in natura o
nella disciplina
uater c.c. Tali
l. 224.

va eccedere in
he delle azioni
i versione post
vertito nella l.
icata, il valore
te del capitale
del capitale di

è intervenuto
di assistenza
n viene in con-

91-bis c.c. con-
c., relativo alla

/36/CE relativa
. Si tratta di un
olare con riferi-
e ha modificato
ri contenute nel
ioni applicabili
, l'esercizio dei
amministratori

del *fair value* ai derivati, recepita in Italia con il d.lgs. 30.12.2003, n. 394 sia pur nella prospettiva dell'informazione fornita nella nota integrativa. Così la dir. 18.6.2003, n. 51 ha accolto vari principi contabili internazionali ed è stata recepita dal d.lgs. 2.2.2007, n. 32: anche a questo proposito il legislatore si è limitato a prendere atto dei nuovi criteri nell'ambito della relazione sulla gestione.

Il d.lgs. 3.11.2008, n. 173 ha a sua volta dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2006/46, introducendo modificazioni alla disciplina del contenuto della nota integrativa e a quella del bilancio in forma abbreviata; inoltre sono state inserite innovazioni ai bilanci delle banche, degli istituti finanziari e delle compagnie di assicurazione.

Occorre infine richiamare la nuova disciplina delle informazioni che le società quotate debbono offrire. La direttiva *Transparency* del 15.12.2004, n. 109 aveva per obiettivo l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Quella successiva dell'8.3.2007, n. 14 ha introdotto le modalità di applicazione di talune disposizioni contenute nella precedente direttiva.

Tali regole comunitarie sono state recepite dal d.lgs. 6.11.2007, n. 195, in vigore dal 24.11.2007. Si tratta di una normativa di notevole rilievo, che innova la disciplina contenuta nel testo unico sulla finanza, nonché in alcune norme del codice civile.

Ulteriori "ritocchi" alla disciplina del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sono stati introdotti dal d.lgs. 27.1.2010, n. 27, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria c.d. *Record date* relativa ai diritti degli azionisti di società quotate e dal d.lgs. 27.1.2010, n. 39 che, a sua volta, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria concernente la revisione legale dei conti.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno recentemente approvato la dir. 26.6.2013, n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e a quelli consolidati, che introducono notevoli modificazioni rispetto alle precedenti Quarta e Settima Direttiva.

La Direttiva Comunitaria è stata attuata mediante il d.lgs. 18.8.2015, n. 139, relativo ai bilanci d'esercizio e consolidati, nonché il d.lgs. in pari data, n. 136, per la parte concernente i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

5.5. Operazioni con parti correlate

Con deliberazione del 12.3.2010, n. 17221 (poi successivamente modificata) la Consob ha adottato un regolamento sulle operazioni con parti correlate effettuate direttamente o tramite controllate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La relativa disciplina si presenta particolarmente complessa e articolata ed è diretta a dare attuazione all'art. 2391-bis c.c., che prescrive l'adozione di procedure interne che assicurino la trasparenza e la

correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, demandando appunto alla regolamentazione della Consob l'introduzione delle relative regole.

Il provvedimento della Consob delinea la fattispecie "parte correlata" e quella "operazione con parte correlata" prendendo a modello le definizioni adottate dai principi contabili internazionali e in particolare quelle contenute nel principio IAS 24.

5.6. Revisione legale dei conti

Il d.lgs. 27.1.2010, n. 39, ha dato attuazione alla dir. n. 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati. Si tratta di una disciplina in parte innovativa, che ha come presupposto la contrapposizione (già presente nel sistema anteriore) tra controllo sulla gestione e controllo contabile e che, in larga misura, estende a tutte le società per azioni – e anche in un certo ambito alle s.r.l. – regole proprie delle società quotate.

La direttiva comunitaria può essere considerata, come è stato sottolineato in dottrina, la risposta europea agli scandali finanziari e contabili del periodo 2001-2003 e ha avuto per modello la normativa contenuta nel *Sarbanes-Oxley Act*, emanato negli Stati Uniti all'indomani dello scandalo Enron.

La nuova, articolata disciplina, contenuta nel d.lgs. n. 39/2010, introduce alcuni principi di notevole rilievo nel panorama delle società di capitali.

La revisione legale dei conti viene configurata come un'attività di controllo di contenuto omogeneo, indipendentemente dal soggetto che la esercita e dal tipo di attività. Infatti, ai sensi dell'art. 11, la revisione è svolta in conformità ai principi adottati dalla Commissione Europea. Fino a tale momento trovano applicazione quelli elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

Tale tipo di controllo può essere esercitato indifferentemente, sia per le società quotate sia per le altre, da un revisore persona fisica o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori.

Tuttavia tale funzione può essere attribuita al collegio sindacale (in tal caso costituito da revisori iscritti nell'apposito registro), in presenza di una clausola che lo preveda, purché non si tratti di società obbligate a redigere il bilancio consolidato, o di società per le quali vale il sistema dualistico o monistico (in cui non è presente il collegio sindacale) o infine di società qualificabili come enti di interesse pubblico (art. 2409-bis, 2° comma, c.c.).

La previsione di quest'ultima categoria costituisce un'innovazione di notevole rilievo.

Si tratta, come dispone l'art. 16, di enti che assumono un ruolo preminente nell'esercizio dell'attività economica e precisamente delle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani

e dell'Unione Europea; delle banche; delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; delle società di gestione dei mercati regolamentati; di SIM; di SICAV; degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 t.u.b.

Gli enti di interesse pubblico, le società da essi controllate, le società che li controllano e le società sottoposte con essi a comune controllo sono soggetti a regole peculiari, dirette a rendere più rigorosa la disciplina della revisione legale dei conti.

Il revisore o la società di revisione esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio e su quello consolidato; verificano inoltre, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il d.lgs. n. 39/2010 affronta nell'art. 15 il delicato tema della responsabilità dei revisori e delle società di revisione. La norma sostituisce i precedenti artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 t.u.f., relativi rispettivamente alle società per azioni non quotate e a quelle quotate.

La nuova disciplina adottata dal legislatore italiano si presenta, almeno formalmente, come assai innovativa. L'art. 15, applicabile a tutte le società, quotate o non, prevede la **responsabilità dei revisori**, nei confronti della società, dei soci e dei terzi, solidale tra loro e con gli amministratori, nel caso di inadempimento ai propri doveri. Inoltre sono tenuti, in solido tra loro e con la società di revisione, a risarcire i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione.

Il legislatore italiano non ha per contro introdotto alcuna limitazione alla responsabilità dei revisori, sancendo appunto la regola della solidarietà, che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento dell'intero danno a ciascun responsabile.

Da ultimo è stato istituito il nuovo registro dei revisori legali.

5.7. Società con partecipazioni pubbliche

La disciplina codicistica della società per azioni contiene una Sezione, la XIII, dedicata alle **società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici**.

Oggi tale sezione è costituita dal solo art. 2449 c.c., completamente riscritto in virtù di un intervento legislativo del febbraio 2008.

In conformità ad esso, la disciplina delle società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici è costruita con regole in parte differenti a seconda che si tratti di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che ne fanno ricorso (società con azionario diffuso, società quotate).

Per le prime è prevista la possibilità che lo statuto attribuisca agli enti pubblici «la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero

componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale».

Negli ultimi anni sembrano tendenze in qualche misura contrapposte, l'una fatta propria dal legislatore, l'altra dalla giurisprudenza. Da un lato, varie norme, dirette in particolare a contenere la spesa pubblica, è intervenuta su molti profili della disciplina delle società in mano pubblica (ad esempio, con riferimento al numero dei componenti dell'organo amministrativo, alla delega, alla rappresentanza, alla revoca, alla *prorogatio*, ai compensi), creando in tal modo un complesso di regole peculiari a volte non facilmente innestabili su quelle di diritto comune. D'altro lato, la giurisprudenza, con sentenze di notevole rilievo, ha statuito che la responsabilità dei componenti degli organi di una società a partecipazione pubblica nei confronti di quest'ultima è disciplinata dalle regole societarie, con esclusione di quella amministrativa-contabile e che tali società sono soggette alla responsabilità penale-amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001, così come quelle di diritto comune.

Tuttavia, recentemente la Cassazione a Sezioni Unite (25.11.2013, n. 26283) ha statuito che la Corte dei Conti ha giurisdizione con riferimento alle azioni dirette a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni al patrimonio di una società *in house*.

5.8. Gruppi

Con riferimento alla disciplina dei **gruppi** occorre sottolineare che l'art. 19, 6° comma, d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito nella l. 3.8.2009, n. 102, ha stabilito che l'art. 2497, 1° comma, c.c. si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

5.9. Fusione

La disciplina della fusione è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo; il d.lgs. 30.5.2008, n. 108 ha dato attuazione alla decima direttiva, n. 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. È stato così risolto il problema derivante dall'esistenza di norme differenti, nel caso di fusione tra società di Stati diversi.

E ancora: il d.lgs. 22.6.2012, n. 123, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

5.10. Sindaco unico

La figura del **sindaco unico** – lo si è già sottolineato – si è affacciata per la prima volta nella *governance* della s.p.a. con la legge di stabilità del 12.11.2011, che ha appunto introdotto un ulteriore comma nell'art. 2397 c.c., relativo alla composizione del collegio sindacale: «per le società aventi ricavi o patrimonio

e e di riassi-
pubblico in
ti; di SIM; di

società che li
no soggetti a
isione legale

zione un giu-
so dell'eser-
ione dei fatti

responsabi-
i precedenti
tà per azioni

almeno for-
ietà, quotate
ietà, dei soci
dempimento
di revisione,
i il responsa-
di revisione.
itazione alla
idarietà, che
mo a ciascun

ione, la XIII,
blici.
ente riscritto

artecipazione
nti a seconda
e di rischio o
).
agli enti pub-
idaci, ovvero

netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

Il decreto semplificazioni ha mantenuto la previsione del sindaco unico per la s.p.a., ampliandone l'applicazione e precisandone i presupposti. L'art. 35, d.l. 9.2.2012, n. 5 ha infatti riscritto il 3° comma dell'art. 2397 c.c., prevedendo che: «se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

Forse la gravosità del compito e il rischio di introdurre strumenti di tutela meno efficaci hanno suggerito l'emendamento introdotto in sede di conversione del d.l. che sopprime il nuovo comma dell'art. 2397 c.c., così come poi previsto dalla legge di conversione.

Nel giro di qualche mese il sindaco unico è apparso all'orizzonte della *governance* della s.p.a., la relativa disciplina e il suo ambito di applicazione sono stati profondamente modificati, è definitivamente tramontato.

5.11. S.p.a. e s.r.l.

La riforma societaria ha sicuramente modificato, nell'ambito delle società di capitali, il rapporto preesistente tra s.p.a. quotate e non quotate e tra s.p.a. ed s.r.l.

Sotto il primo profilo, non c'è dubbio che varie norme proprie delle società per azioni quotate sono state estese alle non quotate e quindi la riforma ha in qualche misura, rispetto al passato, avvicinato quotate e non quotate. Con una felice ed efficace espressione, si è sottolineato come le società quotate abbiano svolto il ruolo di laboratorio del diritto comune.

Per contro, per effetto della riforma societaria, si è di gran lunga ampliato il "solco" tra società per azioni e società a responsabilità limitata, con la creazione di un tipo autonomo e dai connotati peculiari. Come è stato sottolineato fin dai primi commenti, la nuova s.r.l. si presenta con un volto del tutto differente rispetto al tipo anteriormente disciplinato.

Esaminando l'evoluzione dei rapporti tra i vari modelli all'interno delle società di capitali negli anni successivi alla riforma pare che si possa individuare una linea di fondo che vede un "allontanamento" della quotata dalla non quotata e un "avvicinamento" della s.r.l. alla s.p.a.

Sotto il primo profilo si possono richiamare i vari interventi legislativi, illustrati nelle pagine precedenti, in tema di tutela del risparmio, di principi contabili internazionali, di *record date*.

Sotto il secondo, occorre rilevare che una parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostanzialmente ridotto gli "spazi vuoti" lasciati dal legislatore in tema di *governance* con l'applicazione di regole tratte dal tipo società per azioni.

Si tratta di un'opinione diffusa, anche se contrastata da autorevoli prese di posizione in senso contrario, sia dottrinali, sia giurisprudenziali.

Lo stesso legislatore ha avvicinato s.p.a. e s.r.l., estendendo regole proprie delle prime alle seconde. Ciò è avvenuto a volte in modo quasi automatico, altre volte con una presa di posizione netta e "consapevole".

La legittimazione attribuita ai sindaci di s.p.a. all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in virtù delle leggi di tutela del risparmio si estende automaticamente ai sindaci di s.r.l. per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 2477 c.c., alle norme dettate in tema di s.p.a. nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

La nuova disciplina della revisione legale dei conti introdotta nel 2010 in attuazione della direttiva comunitaria abbraccia s.p.a. ed s.r.l. ed anzi in tale occasione il legislatore ha introdotto nuovi casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale.

Venendo ai tempi più recenti, la tendenza sembra in qualche misura invertirsi, con un allontanarsi della s.r.l. rispetto alla s.p.a.. Gli esempi offerti dal legislatore sono numerosi. Quello sicuramente più significativo è costituito dalla nuova **disciplina del controllo** (art. 2477 c.c.), che prevede, almeno stando alla lettera della medesima, non solo la possibilità di scelta, pur trattandosi di società "sopra soglia" che richiedono la presenza obbligatoria del controllo, tra sindaco unico e collegio sindacale, ma anche tra organo di controllo monocratico o collegiale e revisore o società di revisione.

In particolare l'alternatività tra organo di controllo e revisore introduce una differenziazione molto netta rispetto alla disciplina della società per azioni, potendosi configurare la presenza del solo revisore o della società di revisione con compiti di revisione legale dei conti ed il venir meno del controllo sulla gestione. Soluzione sicuramente assai "grave", che giustifica i tentativi di razionalizzare in qualche misura il sistema, cercando di addossare al revisore o alla società di revisione l'attribuzione del controllo sulla gestione, attività invero estranea al loro ruolo.

Ma anche sotto altri profili, in un certo senso di minor "peso" pur sicuramente rilevanti, è dato riscontrare differenze tra s.p.a. e s.r.l. In quest'ultima, nel caso di organo monocratico, non è più presente la figura del sindaco supplente e l'organo di controllo, monocratico o collegiale, sembra privato del compito della revisione legale dei conti, salvo che gli sia conferito attraverso una clausola statutaria, così come previsto per le s.p.a. Con una serie di problemi di coordinamento sia con la disciplina di queste ultime sia soprattutto con quella degli enti di interesse pubblico.

La s.r.l. semplificata, a capitale ridotto, *start up* innovative hanno poi arricchito e complicato il quadro societario con interventi che si sono moltiplicati a

che l'organo di
ori legali iscritti

ico per la s.p.a.,
.2.2012, n. 5 ha
uto non dispone
orma abbreviata
citate da un sin-

la meno efficaci
che sopprime il
versione.
ella *governance*
profondamente

ito delle società
ite e tra s.p.a. ed

rie delle società
la riforma ha in
uotate. Con una
quotate abbiano

lunga ampliato
ata, con la crea-
o sottolineato fin
tutto differente

all'interno delle
ossa individuare
alla non quotata

legislativi, illu-
rincipi contabili

na e della giuri-
lal legislatore in
società per azioni.

ritmo incalzante. Oggi le s.r.l. semplificate, che possono avere come soci solo persone fisiche a capitale da 1 a 9999 euro, sono soggette ad una disciplina inderogabile fissata dallo statuto standard emesso con regolamento. Per contro tutte le s.r.l. possono costituirsi con capitale così ridotto, ma in tal caso debbono costituire una riserva di utili fino a raggiungere il capitale minimo.

A parte si collocano le start up che possono essere costituite in forma di società di capitali e di cooperativa e non sono soggette a fallimento ma alla nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento.

Recentemente, con il d.l. 24.1.2015, n. 3 convertito con modificazioni nella l. 24.3.2015, n. 33, contenente misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, sono state previste e disciplinate le piccole medie imprese *start up* innovative.

5.12. *Disciplina concorsuale*

Anche la disciplina introdotta dalla riforma fallimentare del 2005 e 2006 ha subito numerosi e incisivi interventi. In primo luogo il decreto correttivo emanato nel 2007 ha modificato vari profili, variando spesso le stesse norme già introdotte dalla riforma.

Dal 2007 gli interventi sono stati frequenti ed hanno soprattutto interessato le regole del concordato preventivo: in particolare, per quanto concerne il diritto societario, è stata prevista una deroga alla disciplina in tema di finanziamenti dei soci delle s.r.l. e di quelli infragruppo, stabilendo l'art. 182-*quater* l. fall. che sono prededucibili i finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare. Inoltre l'art. 182-*sexies* l. fall. stabilisce che dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ovvero della proposta di accordo e sino all'omologazione non si applicano le norme in tema di riduzione o perdita del capitale sociale previste per le società di capitale. Per lo stesso periodo non opera la relativa causa di scioglimento.

È interessante però sottolineare come le norme dettate con riferimento al settore dedicato al fallimento delle società siano rimaste immutate.

Occorre ancora richiamare il recentissimo d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito nella l. 6.8.2015, n. 132, che ha introdotto alcuni "ritocchi" alla disciplina del fallimento ed ha profondamente innovato quella relativa al concordato preventivo.

6. Diritto societario e diritto fallimentare: tipi, società di diritto speciale, gruppi

6.1. *Tipi societari*

Per effetto del rinnovato tessuto normativo introdotto dalla riforma la società a responsabilità limitata viene ad assumere una posizione centrale all'interno

del sistema dei tipi e ciò sia sotto il profilo sistematico, sia sotto il profilo operativo. Infatti, da un lato, il suo carattere "ibrido" comporta che essa trovi collocazione intermedia tra le società di persone e quelle di capitali. Dall'altro lato, le caratteristiche del tipo, costruito al fine di risultare adeguato in particolare per la costituzione di imprese, collettive ed individuali, di minori dimensioni comportano (o, meglio, nelle prospettive del legislatore, dovrebbero comportare) una sua larga diffusione.

La stessa bipartizione delle società con scopo di lucro in società di persone e di capitali – pur presente espressamente nel nuovo sistema, come testimoniano le norme relative alla trasformazione – in qualche misura assume un diverso significato, dal momento che la società a responsabilità limitata, collocata topograficamente all'interno delle società di capitali, è modellata in parte dal legislatore, ma soprattutto può essere disciplinata in larga misura dai soci secondo regole e principi propri delle società di persone.

La sua collocazione assume rilievo anche sotto il profilo interpretativo.

In primo luogo, la "lettura" delle nuove norme deve tenere conto sia delle disposizioni parallele dettate in tema di società di persone, sia di quelle dettate in tema di società di capitali.

In secondo luogo il problema delle lacune non può essere risolto una volta per tutte, richiamando l'affinità con le prime o con le seconde, ma caso per caso, alla luce della specifica configurazione che i soci hanno dato in concreto alla società.

Infine – e per converso – le nuove norme in tema di società a responsabilità limitata potrebbero trovare applicazione sia nell'ambito delle società di capitali, sia nell'ambito delle società di persone, o fornire elementi di giudizio per risolvere problemi interpretativi presenti nelle une o nelle altre, o ancora offrire principi estensibili a tutte le società, almeno a quelle con scopo lucrativo.

In altre parole, la disciplina della società a responsabilità limitata – nel silenzio dell'atto costitutivo – non potrà che arricchirsi con regole tratte dalle società di persone o di capitali; viceversa la stessa disciplina potrà fornire norme dirette a completare le disposizioni relative agli altri tipi. Tali "flussi" normativi sono oggi consentiti dal fatto che la società a responsabilità limitata ha appunto assunto il connotato di un "tipo di frontiera" tra le società di persone e le società azionarie.

Nel ricostruire la sua disciplina e nell'affrontare i vari problemi che essa pone l'interprete si deve pertanto idealmente collocare al centro del sistema societario, confrontando costantemente le scelte operate dal legislatore o quelle effettuate dai soci con le regole proprie, da un lato, delle società per azioni e, dall'altro, delle società di persone.

Seguendo questa tecnica interpretativa è possibile, in primo luogo, cogliere le differenze di disciplina e tentare di individuarne le ragioni sia rispetto al versante costituito dalle società azionarie sia nei confronti di quello rappresentato dalle

società di persone. Ma soprattutto è attuabile una razionalizzazione, attraverso la ricostruzione dei principi di fondo sottostanti al sistema societario. È anche possibile, nella prospettiva ora indicata, operare integrazioni all'interno delle norme relative alla società per azioni, cercando di rendere coerente l'intero sistema.

6.2. Società di diritto speciale

Particolare rilievo assumono ai fini dell'applicazione del diritto concorsuale e di quello fallimentare profili di **qualificazione** delle società.

Così, in primo luogo, rileva il tipo adottato dalla società in crisi o insolvente. Ad esempio, la società semplice non è soggetta al fallimento, avendo necessariamente un oggetto non commerciale, mentre per la società cooperativa valgono norme peculiari. La disciplina del tipo ovviamente verrà in considerazione anche ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a decidere e proporre le varie istanze previste nell'ambito della procedura concorsuale.

Assume rilevanza poi la riconduzione della società a particolari categorie o a società di diritto speciale, quali le società sportive, le società calcistiche....

Il c.d. decreto Sviluppo emanato dal governo Monti ha previsto le *start up innovative*, che possono assumere la forma di società di capitali, cooperative, europee. Si tratta sostanzialmente di una categoria di società, che presentano determinati caratteri e che sono soggette a particolari regole in materia societaria ed a varie agevolazioni nell'ambito del diritto del lavoro, e tributario. Tali agevolazioni sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo e quindi una società può essere qualificata come *start up* con le relative conseguenze sotto il profilo della disciplina solo per un breve arco di tempo.

Una particolare "agevolazione", lo si è già ricordato, è la loro sottrazione alle procedure concorsuali ordinarie con assoggettamento a quelle da sovraindebitamento. La relazione illustrativa giustifica tale previsione rilevando che «l'intervento è volto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della *start up* innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione». L'obiettivo in particolare è quello di consentire l'utilizzo di procedure che permettono velocemente di risolvere la crisi consentendo l'imprenditore l'immediato *fresh start*.

Come si è già ricordato, il d.l. n. 3/2015 convertito nella l. n. 33/2015, ha previsto e disciplinato le piccole medie imprese *start up* innovative.

Rileva ancora la composizione della compagine societaria: si pensi in particolare al caso delle società in mano pubblica ed ai problemi collegati alla loro assoggettabilità a procedure concorsuali, a loro volta riconducibili in gran parte alla possibilità o meno di "etichettare" tali società come enti pubblici.

Assume rilievo infine il contenuto dell'oggetto sociale: si pensi alle attività agricole sottratte al fallimento (ma non alla normativa in tema di accordi di

ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale) ed alle imprese, quali quelle bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, per cui vengono in considerazione peculiari discipline.

6.3. Gruppi

Un fenomeno di grande rilievo sotto il profilo economico e giuridico è, come è noto, quello del **gruppo**, dal momento che, tra l'altro, la grande impresa si presenta normalmente come tale. La "tensione" tra l'unità economica del "impresa di gruppo" e la realtà giuridica rappresentata dall'esistenza e dall'autonomia di una pluralità di soggetti non ha ancora trovato una compiuta disciplina sotto il profilo sostanziale. La riforma societaria si è occupata di un profilo, certamente di grande rilievo, ma che rappresenta soltanto un aspetto del fenomeno, quello dell'eterodirezione e della conseguente responsabilità.

Manca una disciplina di portata generale dell'insolvenza del gruppo, per cui tale realtà economica può trovare soluzione solo attraverso interventi in sede interpretativa e applicativa.

6.4. Patrimoni destinati

Come si è già ricordato, la riforma societaria ha previsto il nuovo istituto dei patrimoni destinati, che ha trovato scarsissima applicazione sotto il profilo operativo. Anche la disciplina fallimentare, come si è rilevato, contiene norme dedicate al patrimonio destinato ad uno specifico affare in caso di fallimento della società o di incapienza di quest'ultimo.

7. Diritto societario e diritto fallimentare: l'incidenza del fallimento sulla "vita" delle società, sulla posizione dei soci e sulla legittimazione dell'azione di responsabilità

7.1. Fallimento e disciplina societaria applicabile

La dichiarazione di fallimento produce, come è evidente, rilevanti conseguenze sulla vita della società e in particolare per quanto concerne gli organi societari, i finanziamenti dei soci, le operazioni straordinarie, le vicende del capitale sociale.

Naturalmente tali conseguenze varieranno in funzione della disciplina prevista per i vari tipi.

In primo luogo il ruolo degli **organi sociali** viene profondamente modificato, sia per quanto concerne la posizione dei soci o dell'assemblea nelle società di capitali, sia per quanto concerne gli amministratori (a cui viene sottratta la gestione sociale) sia per quanto concerne infine gli organi di controllo.

Il legislatore della riforma ha previsto la possibilità (come si è già sottolineato) da parte della società dichiarata fallita di provvedere alla trasformazione; infatti l'art. 2499 c.c. stabilisce che può farsi luogo alla **trasformazione** anche in pendenza di procedura concorsuale, con il limite però che non sussistano incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa. Nulla è detto in tema di fusioni e di scissioni. Per contro il legislatore fallimentare richiama espressamente le operazioni straordinarie con riferimento alle modalità utilizzabili per addivenire alla proposta di concordato preventivo.

La disciplina del **finanziamento dei soci**, in caso di fallimento, pone una serie di problemi: in primo luogo, se i soci finanziatori, qualora venga in considerazione la regola della postergazione in quanto il finanziamento è stato effettuato in una situazione di eccessivo squilibrio o che avrebbe richiesto un conferimento, possano insinuarsi al passivo e possano rappresentare una classe ai fini del concordato; in secondo luogo, trova applicazione la regola, espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 2467 c.c., che obbliga il socio a restituire le somme a lui rimborsate entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e purché il finanziamento abbia avuto caratteri anomali (con le relative problematiche concernenti la qualificazione di tale azione come revocatoria speciale e il collegamento con quella fallimentare); infine la peculiare disciplina, già richiamata, in tema di finanziamento in sede di concordato preventivo con la prescrizione del carattere prededucibile degli stessi per l'80% del loro ammontare.

Si è già ricordato come nell'ambito del concordato preventivo valga una particolare disciplina che "sterilizza" le norme in tema di riduzione del capitale per perdite.

Si è già avuto occasione di richiamare il recentissimo d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito nella l. 6.8.2015, n. 132. È stato modificato, tra l'altro, l'art. 182-*quinquies* l. fall., contenente disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

7.2. *Fallimento e posizione dei soci*

La dichiarazione di fallimento incide anche sulla **posizione dei soci** ed in particolare su quella dei soci a responsabilità illimitata. Per quelli a responsabilità limitata il giudice delegato può ingiungere con decreto di eseguire i versamenti ancora dovuti. I soci illimitatamente responsabili, per contro, oltre ad essere soggetti al rischio di impresa, sono sottoposti a fallimento per estensione. Il legislatore è intervenuto a precisare il perimetro di applicazione di tale regola, individuando i soci in questione in quelli della società in nome collettivo e negli accomandatari delle due accomandite (oltre il caso dell'accomandante divenuto socio illimitatamente responsabile per aver posto in essere atti di gestione o aver consentito che il suo nome figurasse nella ragione sociale). Pertanto il socio unico

di s.p.a. o di s.r.l., pur soggetto in certi casi eccezionali e entro certi limiti alla responsabilità personale per le obbligazioni sociali, non è soggetto a fallimento.

Lo è per contro il socio occulto di società palese; lo sono i soci di società occulta. Si tratta di categorie di società di persone che sono state elaborate nell'ambito del diritto sostanziale ma che operativamente rilevano, come la stessa società di fatto, in particolare in ambito concorsuale.

Il legislatore ha affrontato anche la posizione del socio "cessato" e del socio "ex" illimitatamente responsabile, individuando presupposti e limiti per il loro fallimento per estensione.

Occorre ancora richiamare la regola dettata in tema di società di persone e in particolare nell'ambito della disciplina della società semplice (art. 2288 c.c.), per cui è escluso di diritto il socio dichiarato fallito.

7.3. Fallimento e responsabilità dei componenti degli organi societari

Altro profilo di notevole rilievo operativo è quello concernente la **responsabilità dei componenti degli organi societari**: l'azione che sarebbe spettata alla società e ai creditori sociali, in caso di fallimento, viene esercitata, come è noto, dal curatore.

Le profonde innovazioni nell'ambito della disciplina societaria naturalmente sono "rimbalzate" in quella fallimentare. Come è noto, i presupposti della responsabilità degli amministratori di s.p.a. sono stati oggi dalla riforma societaria meglio identificati con rilevanti regole di *governance*, quali quelle che impongono il rispetto di corretti principi di gestione, l'utilizzo di assetti organizzativi adeguati, l'agire in modo informato. Come è stato sottolineato dalla dottrina che ha dedicato ampio spazio a tali innovazioni e dalla stessa giurisprudenza, la valutazione dell'operato degli amministratori deve essere effettuata tenendo in considerazione non soltanto cosa hanno fatto, ma le modalità delle loro azioni e in particolare la presenza di un'istruttoria adeguata e, "a monte della stessa", di un'organizzazione che lo consenta. Sono state anche oggetto di profonda modificazione i regimi di responsabilità che gravano rispettivamente sui delegati e sui deleganti.

Naturalmente tutto ciò assume un particolare rilievo nel momento in cui il curatore propone l'azione di responsabilità, che dovrà essere valutata alla luce di tali principi.

Come pure viene in considerazione in questo contesto la presenza di regimi alternativi e quindi del sistema dualistico e di quello monistico con i conseguenti organi e il conseguente regime di responsabilità. Viene in considerazione altresì il ruolo e la responsabilità dei soci gestori di s.r.l., sia collettivamente, quando vengono attribuite competenze alle decisioni dei soci, sia individualmente, quando vengono attribuite competenze a singoli soci come diritti particolari. A tale nuova

posizione che può assumere la collettività dei soci o che può acquisire il singolo socio di s.r.l. corrisponde la responsabilità prevista dal legislatore per gli atti decisi o autorizzati, sia pure con il limite, alquanto "inafferrabile", dell'intenzionalità.

Anche la nuova disciplina introdotta dalla riforma del collegio sindacale o quella recente della s.r.l. con sindaco o revisore unico si ribalta nell'ambito delle azioni promosse dal curatore.

Lo stesso discorso vale per la posizione ed il ruolo del revisore, recentemente disciplinati in sede di attuazione della direttiva comunitaria, nonché per il ruolo e la responsabilità degli amministratori in presenza di una causa di scioglimento, o dei liquidatori, alla luce della riforma societaria.

In particolare un profilo di notevole rilievo e delicatezza è quello della responsabilità del capogruppo verso i creditori sociali, per il non corretto esercizio del potere di eterodirezione, azione promuovibile dal curatore in caso di fallimento.

8. L'intreccio tra diritto societario e fallimentare sotto il profilo interpretativo e applicativo

L'intreccio tra diritto societario e diritto fallimentare non emerge solo dal parallelismo tra le relative riforme o dal necessario collegamento tra l'uno e l'altro e in particolare dall'incidenza del fallimento sulla disciplina delle società, ma anche da ulteriori aspetti che concernono l'interpretazione delle regole appartenenti all'uno e all'altro settore e la loro applicazione in concreto.

Le norme di diritto fallimentare possono infatti assumere un **rilievo nell'interpretazione delle regole societarie**.

Un esempio particolarmente significativo è costituito dall'utilizzo della disciplina fallimentare al fine di risolvere un problema aperto dalle norme in tema di s.r.l. Come è noto, il legislatore della riforma ha previsto le fattispecie di responsabilità degli amministratori verso la società e verso i singoli soci o terzi, ma non quella della responsabilità verso i creditori sociali. L'opinione che ritiene sussistente anche tale ipotesi di responsabilità nell'ambito delle s.r.l. è stata tra l'altro argomentata facendo leva sulla disciplina fallimentare, ed in particolare sulla previsione contenuta nell'art. 146 l. fall., per cui le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono esercitate, in caso di fallimento, dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Secondo un'opinione non incontrastata tale norma potrebbe costituire un elemento di giudizio a favore della tesi che ravvisa l'esistenza della responsabilità verso i creditori sociali anche nell'ambito della s.r.l. Prescindendo dalle critiche che possono essere mosse a una simile interpretazione (la norma fallimentare in realtà non contiene nessuna specificazione in ordine all'ipotesi di responsabilità prese in

considerazione), ciò che rileva in questa sede è l'utilizzo di regole contenute nella legge fallimentare in funzione interpretativa delle disposizioni societarie.

Un altro esempio potrebbe essere forse fornito dalla disciplina dei finanziamenti dei soci recentemente introdotta nel contesto di quella del concordato preventivo senza specificazione in ordine al suo ambito di applicazione e quindi, almeno testualmente, riferita anche alle società per azioni. Tale regola potrebbe forse rappresentare un elemento di giudizio a favore della tesi che applica la disciplina dei finanziamenti dei soci dettata per la s.r.l., ed estesa ai gruppi, anche alla s.p.a.

L'attribuzione al curatore della legittimazione all'azione di responsabilità spettante ai creditori, quando la società è in *bonis*, nei confronti della capogruppo che eserciti il potere di direzione e coordinamento in modo non corretto potrebbe ancora rappresentare uno strumento di interpretazione della disciplina del potere di direzione e coordinamento.

Si aggiunga che determinate fattispecie societarie sono state create sostanzialmente nell'ottica dell'applicazione all'interno della disciplina fallimentare, quali, ad esempio, le due categorie simmetriche della società occulta e della società apparente.

Un ulteriore significativo esempio di problema di diritto societario che si è posto sostanzialmente nell'ottica fallimentare è quello dell'ammissibilità di una società di fatto tra società di capitali. La soluzione pare da ricercare tutta all'interno del diritto societario ed essere condizionata dall'interpretazione che si voglia dare della norma per cui non sono opponibili ai terzi i limiti ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, salvo la prova dell'aver agito intenzionalmente a danno della società, estesa o meno alle limitazioni legali. Tuttavia il dubbio ha poi sostanzialmente rilevanza sotto il profilo fallimentare comportando la possibilità del fallimento della società di fatto e quindi per estensione dei soci società di capitali. Anche se, come si è detto, il problema si pone e può essere risolto nell'ottica societaria, è evidente come l'impatto di esso nell'ambito fallimentare sia di tutto rilievo nell'affrontarlo e risolverlo (recentemente la Cassazione si è pronunciata nel senso dell'ammissibilità della società di fatto tra società di capitali: v. Cass. 21.1.2016, n. 1095).

Il discorso naturalmente potrebbe essere rovesciato: **le norme fallimentari non possono che essere "lette" alla luce del diritto societario.**

Un esempio molto significativo, a cui si è già fatto cenno, è desumibile dalle regole di *governance* che disciplinano la responsabilità degli organi sociali e che naturalmente vengono in considerazione anche – e soprattutto – in caso di fallimento della società.

E ciò tanto più – passando ai profili operativi – che, come è noto, le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi societari (a parte quelle

promosse nelle società di minori dimensioni e che spesso mascherano una controversia tra i soci) trovano il loro terreno di elezione nell'ambito del diritto fallimentare. Quindi molte norme societarie vengono in considerazione, se non esclusivamente, certamente più frequentemente, proprio nel caso di fallimento della società o di sua sottoposizione a procedure concorsuali.

Il discorso vale in primo luogo, lo si è appena sottolineato, per la responsabilità dei componenti degli organi sociali, ma si estende, ad esempio, alla disciplina dei finanziamenti e all'esercizio del potere di eterodirezione.

Ciò significa che molte o addirittura la maggior parte delle prese di posizione della giurisprudenza su tali istituti e su altri ancora sono intervenute nell'ambito delle procedure fallimentari.

Occorre ancora sottolineare, ma il discorso riguarda in particolare le procedure alternative al fallimento, ma non è estraneo neanche a quest'ultimo, che il legislatore della riforma ha introdotto ambiti di autonomia (si pensi per esempio alle vendite fallimentari) con conseguente sorgere di problemi di interferenze tra il diritto civile / societario e quello fallimentare.

Particolarmente significativo il caso della vendita delle partecipazioni: come è noto, esiste oramai una prassi consolidata in ordine ai contratti aventi per oggetto il trasferimento della totalità o della partecipazione di maggioranza nelle società di capitali, contratti che hanno una loro tipicità sociale, che debbano però, in caso di vendite effettuate all'interno della procedura fallimentare, «fare i conti» con la relativa disciplina.

Particolare interesse, nella prospettiva del diritto societario, presenta il nuovo istituto delle proposte concorrenti introdotto dal d.l. n. 83/2015. Ai sensi del 5° comma dell'art. 163 l. fall., le proposte di concordato concorrenti possono prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, così da consentire il passaggio del controllo all'offerente. A sua volta l'art. 185 l. fall., nei 5° e 6° comma, dispone che il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvato e omologato può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni da parte del debitore, chiedendo di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore. Il tribunale può revocare l'organo amministrativo e, se si tratta di società, nominare un amministratore giudiziario conferendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta. Tra essi viene espressamente prevista, qualora la proposta preveda un aumento del capitale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria con oggetto tale deliberazione e l'esercizio del voto nella stessa.

Si tratta di norme che pongono delicati problemi di interferenze tra il diritto fallimentare e quello societario e ancora una volta dimostrano l'esistenza di un

diritto societario della crisi inteso come una disciplina differente da quella ordinaria, applicabile appunto quando la società sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

Lo schema di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf prevede all'art. 13 alcune rilevanti modifiche al codice civile: "*nell'esercizio della delega - così si apre l'articolo richiamato - il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese necessarie dall'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge*". In particolare dovrà essere previsto "*il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale*".

La norma appare di notevole rilievo sia sotto il profilo sistematico, sia sotto quello operativo. Infatti il legislatore delegato, dando attuazione a tale regola, dovrà prevedere non solo l'obbligo di monitoraggio, ma anche quello di creare assetti organizzativi adeguati a tal fine.

Ancora una volta il legislatore sottolinea la centralità, nell'ambito dei doveri degli amministratori, di istituire assetti organizzativi. Inoltre tale obbligo viene esteso agli organi sociali in generale senza far riferimento a specifici tipi societari e quindi anche alla s.r.l. Si tratta pertanto di una regola, ancora ovviamente a livello di proposta, che in ogni caso sembra presupporre, in una prospettiva assai rilevante e delicata per la vita della società, l'obbligo degli organi sociali della s.r.l. di predisporre gli assetti adeguati. Ma il legislatore delegante si spinge oggi estendendo tale obbligo non solo alle società, ma anche all'imprenditore individuale.

Di notevole rilievo anche l'ulteriore dovere avente per oggetto l'attivazione per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Da una prospettiva che sembrava particolarmente sottolineare una sorta di dovere negativo, non aggravare la situazione di crisi, si passa ad una prospettiva che impone un dovere positivo di attivarsi per superare la crisi e, se possibile, recuperare la continuità aziendale.

Degna di nota è anche la previsione dell'applicabilità dell'art. 2394 c.c. alla s.r.l. e quindi dell'espressa introduzione della responsabilità degli organi sociali e dei soci verso i creditori sociali, secondo l'interpretazione più diffusa in giurisprudenza e in dottrina.

Particolare interesse presenta poi, ove venissero introdotte le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, l'intreccio tra queste regole e il diritto societario con specifico riferimento agli obblighi a carico degli organi di controllo e dei revisori.

Il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di disegno di legge delega che introduce varie modificazioni alla bozza redatta dalla Commissione Rordorf. In particolare l'art. 13, dedicato alle modifiche al codice civile e che riguarda il diritto societario, prevede l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. nonché affida al legislatore delegato l'individuazione dei criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione.

BIBLIOGRAFIA

- ABRIANI-STANGHELLINI-TOMBARI, *Operazioni straordinarie e crisi di impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2013; AMATUCCI, *Il fallimento delle società*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da Buonocore-Bassi, Padova, 2010, I; BASSI, *Il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili*, in *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di Jorio, Torino, 2016; BIANCHI M., *Il fallimento delle società di capitali*, in *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di Jorio, Torino, 2016; BONFANTE, *Delle società cooperative*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004; CAGNASSO-IRRERA, *Il fallimento delle società*, Torino, 2007; CARIDI, *Del fallimento delle società*, in *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, Torino, 2010, II; CAVALLI, *Il fallimento delle società* in *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da Jorio-Sassani, Milano, 2011; DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi di impresa*, Milano, 2011; FAUCEGLIA-PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, 2; GHIA-PICCINNINI-SEVERINI (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2010, I; GOMMELLINI, *Il fallimento delle società*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, Torino, 2013, I; MONTAGNANI, *Limiti alla trasformabilità*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 3; NICCOLINI, *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Ambrosini, Torino, II, 2006; NIGRO-VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2009; Osservatorio societario del Notariato Fiorentino e consultabili sul sito internet www.consiglionotarifirenze.it; RESCIGNO, *Rapporti e interferenze tra riforma societaria e fallimentare*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, Bologna, 2007, II; TOMBARI, *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, in *Riv. società*, 2013; TOMBARI (a cura di), *Diritto societario e crisi di impresa*, Torino, 2014.